

Art. 8.
rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili ».

Art. 9.

Art. 9.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agro-alimentari, all'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: « del 15 per cento » sono soppresse.

Art. 10.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura »;

Art. 10.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Identico:

a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività »;

b) identico:

1) identico:

1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta »;

1.2) identico:

« *d-bis*) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discrimina-

Art. 10.

1.2) alla lettera *e*), le parole: « di cui alle lettere da *a*) a *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere da *a*) a *d-bis*) »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera *d-bis*) »;

b) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

zione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati »;

1.3) *identico*;

2) **al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dei soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;**

c) *identico*:

1) *identico*;

2) **al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro**

Art. 10.

2) al comma 5, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse;

3) al comma 7, le parole: « , o un subappaltatore, » sono soppresse;

c) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non sussistono a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 »;

1.2) la lettera d) è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunica-

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro »;

3) *identico*;

4) *identico*;

d) *identico*:

1) *identico*:

1.1) la lettera a) è abrogata;

1.2) *identico*;

1.3) *identico*;

2) *identico*;

e) *identica*;

Art. 10.

zione di cui al comma 1-*bis* ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità »;

e) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ».

f) *identica*.

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *d-bis*), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera *b*), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di

Art. 10.

2. Il **secondo periodo del** comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è **soppresso**.

3. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è **abrogato**.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è **abrogato**.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 11.**Art. 9.**

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: « del commercio con l'estero », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

Identico.

Art. 12.**Art. 10.**

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di

Art. 12.

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di